



COMUNE DI BOBBIO
PROVINCIA DI PIACENZA

**Disciplina di utilizzo del territorio comunale derivante dalle
condizioni di dissesto idrogeologico**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Sindaco.....:

L'Assessore all'Urbanistica.....:

Il Segretario Comunale.....:

Giugno, 2007

Committente:

Amministrazione Comunale
di Bobbio

A cura di:

Dott. Geol. N. CAVANNA

Via Degani, 9a (PC)

☎ 0523/305674 - ☎ 335/5734746

FAX 0523/317301



SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
ART. 1) – ELEMENTI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO	2
ART. 2) - LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE D'USO DEL SUOLO.....	3
ART. 3) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO	5
ART. 4) - AMBITI DA CONSOLIDARE O TRASFERIRE	6

APPENDICE 1

Elenco A : Aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato

Elenco B : Abitati da consolidare e trasferire



INTRODUZIONE

La presente *disciplina normativa* è stata prodotta in adeguamento a tutti gli strumenti di pianificazione sovraordinati, considerando quindi, ad integrazione delle Norme di attuazione del P.A.I., anche le disposizioni di tutela dell'integrità fisica del territorio contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (P.T.C.P.).

Art. 1) – ELEMENTI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

1. Il Piano Regolatore Generale individua, nelle tavole n° 1-dis. e 2-dis. in scala 1:10.000, nelle tavole n° 1a-dis., 1b-dis., 1c-dis., 1d-dis., 2a-dis., 2b-dis. e 2c-dis. in scala 1:5.000 e nelle tavole n° 3-dis. e 4-dis. in scala 1:2.000, gli assetti geomorfologici e del dissesto idrogeologico, attraverso gli *elementi* descritti nella tabella seguente. Le zone del territorio comunale, interessate da fenomeni di dissesto, sono state successivamente riunite e classificate attraverso differenti *livelli di pericolosità idrogeologica*, in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità connessa ai fenomeni di dissesto, della vulnerabilità e dei danni attesi.

Descrizione elementi	Sigla in carta	Livelli di pericolosità idrogeologica
a. Deposito di frana attiva	a1	zone a pericolosità molto elevata, <i>nelle quali sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio-economiche.</i>
Depositi alluvionali in evoluzione	b1	
Conoide torrentizia in evoluzione	i1	
b. Deposito di frana quiescente	a2	zone a pericolosità elevata, <i>nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale;</i>
Deposito di frana per scivolamento quiescente	a2-2	
c. Deposito di frana quiescente in classe di rischio medio o moderato	R2	zone a pericolosità media o moderata, <i>nelle quali sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche;</i>
Depositi di versante s.l.	a3	
Conoide torrentizia inattiva	i2	
d. Deposito di frana quiescente in classe di rischio basso	R1	zone a pericolosità bassa o nulla, <i>nelle quali sono possibili danni sociali ed economici marginali o insussistenti;</i>
Deposito eluvio-colluviale	a4	
Detrito di falda	a6	
Depositi alluvionali terrazzati	b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 e b9	

**Art. 2) - LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE D'USO DEL SUOLO DERIVANTI DALLE CONDIZIONI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **zone a pericolosità molto elevata**, di cui all'art. 1 comma 1 lettera a, sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
 - le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

2. Nelle **zone a pericolosità elevata**, di cui all'art. 1 comma 1 lettera b, oltre agli interventi di cui al precedente comma 1, sono consentiti:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - il recupero di edifici ex rurali in abitazioni civili, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; è consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa; tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - la realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinata alla verifica dell'ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.



3. Nelle **zone a pericolosità media o moderata**, di cui all'art. 1 comma 1 lettera c, oltre agli interventi di cui ai precedenti comma 1 e 2, sono consentiti, in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa dell'intervento sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità:
 - la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente e nuovi interventi edilizi di modesta entità laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
 - zone di “completamento o di espansione” di non rilevante estensione solamente ove si dimostri:
 - a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
 - b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e ss.mm. e all'art. 31 comma 5 della Legge 1150/42, che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e ss.mm. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente; l'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.
4. Le **zone a pericolosità bassa o nulla**, di cui all'art. 1 comma 1 lettera d, fanno capo ad ambiti territoriali privi di cogenti vincoli e/o limitazioni di ordine idrogeomorfologico. Gli interventi ricadenti in tali zone saranno comunque consentiti subordinatamente all'esito positivo di una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.
5. In adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese. In particolare tali direttive valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6 ed all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e ss.mm..
6. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono in ogni caso subordinati ad una verifica geologica-tecnica condotta in ottemperanza alle disposizioni di cui alla normativa tecnica nazionale per le costruzioni prevista dal Decreto ministeriale 14 settembre 2005. Tale verifica, corredata da specifici accorgimenti progettuali atti al mantenimento degli equilibri geostatici dei luoghi, deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.
7. Al fine di perseguire la mitigazione del rischio idrogeologico in sede di formazione o di variazione dello strumento urbanistico è possibile effettuare una verifica di compatibilità idrogeologica delle previsioni con le condizioni del dissesto presenti o potenziali. Tale verifica, opportunamente corredata da elaborati geologico-tecnici convalidanti, può produrre modifiche e/o integrazioni sia alle delimitazioni delle aree interessate da dissesto sia alle limitazioni di trasformazione d'uso del suolo.

**Art. 3) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO**

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nelle tavole del dissesto idrogeologico comunale e recepite dalla cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (vedasi appendice 1 – Elenco A alle presenti norme), sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione:
ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;
ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.
3. Nella porzione contrassegnata come **ZONA 1** delle aree, sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
 - le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
 - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
 - gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
4. Per gli edifici ricadenti nella **ZONA 1** già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.
5. Nella porzione contrassegnata come **ZONA 2** delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;



- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

Art. 4) - AMBITI DA CONSOLIDARE O TRASFERIRE

1. Per gli **abitati dichiarati da consolidare** ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l. del PTPR (vedasi appendice 1 – Elenco B alle presenti norme), elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, e per tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Per gli abitati di cui al precedente comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto. Con tale perimetrazione vanno altresì definiti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.
3. All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonché con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi di cui al precedente art. 2, nonché secondo le vigenti procedure e norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi di:
 - a. consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente;
 - b. nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purché strettamente contigui a centri o nuclei esistenti, e nuova edificazione di edifici a servizio dell'attività agricola.
4. Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, fino all'approvazione della perimetrazione con relative norme di cui al precedente comma 2, sono ammessi solo gli interventi di cui alla lettera a. del terzo comma, purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 1 e all'art. 2 delle presenti norme.

**APPENDICE 1 – Elenco A :****Aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato**

CODICE PAI allegato 4.1.	LOCALITA'	SOTTOBACINO	TIPOLOGIA DISSESTO	PROVVEDIMENTI ORIGINARI
008-ER-PC	I Gobbi	Nure	Frana	Delibera di C.I. n. 14/99

APPENDICE 1 – Elenco B :**Abitati da consolidare e trasferire di cui all'art. 4 delle presenti norme**

- Località: **CECI**
- Abitato dichiarato da consolidare e trasferire con R.D. n° 1132 del 12/05/1939

ESTRATTO DELLA SCHEDA DI RILEVAMENTO REGIONE EMILIA ROMAGNA

<i>Comune:</i>	Bobbio
<i>Provincia:</i>	Piacenza
<i>Abitanti:</i>	119
<i>Bacino idrografico principale:</i>	F. Trebbia
<i>Bacino idrografico secondario:</i>	T. Bobbio
<i>Quota m. s.l.m.:</i>	880
<i>Foglio I.G.M.I.:</i>	71 II NO
<i>Sezione C.T.R. 1: 10.000:</i>	196040
<i>Abitanti:</i>	65
<i>Edifici ad uso residenziale:</i>	16
<i>Edifici ad uso pubblico:</i>	2
<i>Edifici ad uso produttivo:</i>	10
<i>Vie di comunicazione:</i>	Strada Provinciale